

CAMERA DEI DEPUTATI N. 361

PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del Deputato FERRARIO*Annunziata il 23 febbraio 1949*

Ricostituzione dei comuni di Perledo, Pescate e Calco, in provincia di Como

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Tra i comuni che, in applicazione del regio decreto 17 marzo 1927, n. 383, vennero soppressi nella Provincia di Como, figurano quelli di Pescate, Aggregato a Garlate con regio decreto 15 marzo 1928, n. 1036; Perledo, aggregato a Varenna con regio decreto 28 giugno 1928, n. 1716; Calco, aggregato ad Olgiate Molgora e Mondonico, con regio decreto 2 giugno 1927, n. 1032 e con la denominazione di Olgiate Calco.

Tali aggregazioni, da nient'altro motivata, se non dalla mania accentratrice degli organi centrali e periferici del cessato regime, preoccupati più che del bene pubblico di dare soddisfazione alle velleità esibizionistiche dei vari gerarchetti locali, non potevano non provocare viva reazione tra le popolazioni interessate, giustamente gelose delle loro autonomie anche perché nessun motivo plausibile poteva essere addotto ad una sia pure parziale giustificazione degli odiosi provvedimenti presi.

Non una maggiore comodità per la popolazione, giacché accentrando tutti i servizi in un solo comune, quello, al solito, di residenza del gerarca locale, si obbligava la popolazione stessa a percorrere distanze non indifferenti, (nei casi in esame, da sei a dieci chilometri di strade male agevoli) per il ritiro di qualsiasi documento. Non esigenze di bilancio, perché le situazioni finanziarie dei comuni aggregati erano (e saranno come

lo documenterà l'esame dei bilanci di previsione) floridissime.

Solo ed unico motivo, quindi, la volontà di accentrare nelle mani di pochi, il comando di sempre più vaste zone; tipico in materia, il caso di Perledo. La popolazione di questo comune, colta di sorpresa dal decreto di aggregazione a Varenna, dato che proprio nessuno, in luogo, lo aveva sollecitato, si recò a chiedere spiegazione a chi di dovere. E si sentì rispondere, che, in origine, un altro comune doveva essere annesso a Varenna, ma che all'ultimo momento era stato incluso il comune di Perledo, perché così era piaciuto al gerarca che del nuovo comune avrebbe dovuto essere il podestà.

È naturale che, al corrente di simili precedenti, le popolazioni locali, costrette a piegare la testa dalla tracotanza fascista, siano insorte a liberazione avvenuta, chiedendo che ai loro comuni fosse resa la primitiva autonomia. Le relative pratiche, furono subito avviate, in periodo ciellenistico e continuate dopo le regolari elezioni amministrative del 1946; ed erano ormai prossime alla definizione, presso il Ministero degli interni, quando il 22 dicembre 1947, venne approvata la nuova costituzione, che al secondo comma dell'articolo 133, domanda all'Ente regione la facoltà di ricostruire i vecchi comuni. Da qui, una breve parentesi di inattività, però subito superata in quanto il Ministero dell'interno ha riconosciuto che

fino a quando l'Ente regione funzionerà regolarmente, la facoltà del Governo in materia rimane immutata. Da quanto sopra esposto, deriva la presente proposta di legge, che, sono certo, la Camera vorrà approvare sia per cancellare vergognosi atti d'imperio del cessato regime, sia per porre fine ad uno stato di cose quale è quello del mancato funzionamento delle amministrazioni interessate, per gli inevitabili dissensi tra i rappresentanti dei vari comuni aggregati, ogni

qualvolta occorre prendere decisioni interessanti uno o l'altro dei comuni aggregati, che immancabilmente incontrano l'opposizione dei rappresentanti gli altri comuni. Restituire l'autonomia ai comuni che la chiedono e dimostrano di possedere tutti i requisiti per riaverla, oltre che opera di pacificazione è stimolo ad una gara di bene tra le nuove amministrazioni; il che non può che essere di giovamento alle popolazioni interessate.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È ricostituito il comune di Perledo con la circoscrizione territoriale esistente al momento dell'entrata in vigore del regio decreto-legge 28 giugno 1928, n. 1716, ed in essa, incluse, quindi, le vecchie frazioni di Vezio, Olivedo, Regolo, Perledo, Bologna, Gisazio, Regoledo, Gittana, Costaglia, Portone e Panighetta.

ART. 2.

È ricostituito il comune di Pescate, con la circoscrizione territoriale esistente al momento dell'entrata in vigore del regio decreto legge 15 marzo 1928, n. 1036, in essa comprese quindi, le vecchie frazioni, di Torrette Inferiore, Torrette Superiore, Raviola, Bellingarda, Case Nuove, Insirano, Pescate e Pescalina.

ART. 3.

È ricostituito il comune di Calco, con la circoscrizione territoriale esistente al momento dell'entrata in vigore del regio decreto legge 2 giugno 1927, n. 1032, in essa, quindi, comprese le vecchie frazioni di Calco Inferiore, Calco Superiore, Arlate, Cornello, Pomeo e Vescogna.

ART. 4.

Il comune di Olgiate Calco, in conseguenza di quanto disposto all'articolo 3 del presente progetto di legge, assume la denominazione di Olgiate Mondonico.

ART. 5.

Il prefetto di Como, sentito il parere della Giunta provinciale amministrativa, provvederà:

a) a regolare i rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni interessati;

b) a stabilire gli organici dei ricostituendi comuni di Perledo, Pescate e Calco, ed il nuovo organico dei comuni di Varenna, Garlate ed Olgiate Mondonico, fermo restando il principio che il numero dei posti in organico ed i relativi gradi, non potranno essere superiori a quelli in atto al momento dell'aggregazione dei comuni stessi e che al personale oggi in servizio presso i comuni interessati, che sarà quindi, inquadrato negli organici dei nuovi comuni sarà conservato il grado ed il trattamento economico attualmente da esso goduto.

ART. 6.

La presente legge andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.